



ANGELO MAGNANI

Notaio

L'ATTO NOTARILE «A DISTANZA». IL CASO DEL BELGIO.

*(IN IURE MODUS AUCTORITATE EXPRIMENDI EST PRIMUM VERAM LEGIS RATIONEM INTUERI,
DEINDE CLARITATE ET BREVITATE LOQUI *)*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La l. 30 aprile 2020 (*Varie disposizioni relative alla giustizia e notai nella lotta contro il Covid-19*). – 3. Le modifiche temporanee alla legge notarile e al codice civile. – 4. La soluzione della “procura autentica digitale” (*procuration authentique digitale o procuration numérique, per abbr. ‘proxy’*) e della “videoconferenza” (*vidéoconférence*). — 5. Il parere positivo della Federazione del Notariato belga (*Fédération Royale du Notariat belge-Fednot*) – 6. Conclusioni.

1. – È innegabile che il progresso tecnologico ¹, determinato dalla ricerca scientifica, accompagnato magari da una forte accelerazione (secondo lo scienziato americano R. Kurzweil ogni dieci anni la velocità di cambiamento si raddoppia e nei prossimi vent’anni si potrebbe avere un progresso pari al triplo di quello che si è verificato in tutto il XX secolo, con un processo esponenziale, soprattutto nel settore dell’informatica e dei *computers* ²), ha un ‘fortissimo effetto’ sulla nostra vita quotidiana e sul nostro modo di lavorare e di vivere. E così anche nel diritto e nel notariato ³. In un mondo in cui il ‘tem-

* Trad. “Nel diritto il modo per esprimersi con autorevolezza è prima di tutto individuare la vera *ratio* [essenza] della legge, poi parlare con chiarezza e brevità”. Il concetto della *brevitas* intesa come la miglior modalità espressiva risale all’età alessandrina (III sec. a.C.) e ha come esponente principale Callimaco, ripreso poi a Roma nel I sec. a.C. dai *poetae novi*, tra cui ricordiamo G. Valerio Catullo.

¹ Dal lat. *progressus*, deriv. di *progredi*, andare avanti, progredire, in *Enc. on line* Treccani, *sub voce* “progresso”, in www.treccani.it.

² E. SPEDICATO IENGO (a cura di), *Il presente e le parole*, Milano, 2018.

³ S. MAGNOLO, *Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia*, in *Rev. op. jur.*, v. 16, n. 23, Fortaleza, 2018, pp. 13-27.



po è il bene più prezioso' (SENECA, *De brevitae vitae*, 8), la richiesta di concludere contratti è in aumento; inoltre quest'esigenza è notevolmente aumentata negli ultimi anni e ciò vale anche per i contratti che devono essere stipulati a mezzo del notaio con una 'richiesta crescente' di 'concludere negozi giuridici a distanza', ossia con atti "da remoto", attraverso una 'videoconferenza', grazie a sistemi di collegamento a distanza videotelematico o audiovisivo. Quando poi, da metà gennaio di quest'anno, il mondo è stato colpito dal "coronavirus", le misure di distanziamento sociale, adottate da molti Stati, hanno introdotto o valorizzato questo modo di "stipulazione"⁴, tanto da adottare atti normativi di straordinaria necessità e urgenza per salvaguardare gli effetti devastanti sulle economie nazionali dei vari Paesi dal "blackout contrattuale", giacché il distanziamento sociale, l'impossibilità di movimento, la crisi sanitaria e la chiusura degli uffici hanno bloccato le economie di gran parte del mondo. E' sempre più evidente che l'irruzione di quel virus – invisibile e oscuro – ha avuto un 'impatto straordinario' in tutti gli ambiti degli ordinamenti statali. Dal diritto civile al diritto penale, dal diritto amministrativo a quello tributario, dal diritto processuale a quello sportivo, addirittura sovranazionale, nessuna disciplina può definirsi dispensata dagli effetti della pandemia da Covid-19⁵. Si può ad-

⁴ ACCADEMIA DELLA CRUSCA, voce *Stipula e stipulazione*, in *accademiadellacrusca.it*.

⁵ G.A. CHIESI-S. RICCIO, *Organi collegiali e videoconferenza: società, enti pubblici, associazioni, fondazioni e condominio*; A. MARFÈ, *Il problematico impatto della normativa di contrasto dell'emergenza epidemiologica sul diritto di famiglia*; A. MARTINO, *L'influenza della pandemia sui contratti di durata: il 'caso' delle locazioni ad uso diverso*; G. IERVOLINO, *Il notariato e l'emergenza coronavirus*; M. LIMOSANI, *Ulteriori riflessi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'attività notarile*; G. PALADINO, *Lo smart-working: necessità e virtù*; G. TARTAGLIONE, *Decretazione Covid-19 e processo di cognizione: tra soluzioni emergenziali e stabili prospettive di riforma*; D. RAGOZINI, *La sospensione dei termini processuali nonché per lo svolgimento delle attività di mediazione, negoziazione assistita e di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Dalla "fase 1" alla "fase 2"*; A. AULETTA, *L'incidenza della normativa emergenziale sul processo esecutivo*; L. FERRARA, *Decreto "liquidità": gli effetti della pandemia sulle procedure concorsuali*; L. PERILLI, *L'impatto dell'epidemia sui procedimenti di protezione internazionale*; V. PAPPALARDO, *La gestione dell'udienza "a distanza" all'epoca del Covid-19*; A. NIGRO, *Covid-19 e il diritto delle catastrofi. La legge penale a confronto con i comportamenti della comunità e della professione medica*; M. GIORDANO, *Colpa ed emergenza: la responsabilità del sanitario. L'epidemia da Covid-19 incide sull'accertamento del nesso causale e sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'esigibilità della condotta?*; C. GABUTTI, *Falso e autocertificazioni*; A. CANANZI-V. GIORDANO, *Il dibattito penale nel labirinto delle norme emergenziali*; L. LEVITA, *Detenuti e Covid*; P. SORRENTINO, *Emergenza, salus publica e Costituzione*; L. CESTARO, *Il diritto dell'emergenza e il potere di ordinanza conteso tra livello statale, regionale e comunale nell'oblio del principio di leale collaborazione*; C. BUONAURO, *La sospensione dei termini procedurali e la conservazione di efficacia dei provvedimenti amministrativi in scadenza. La cronologia procedimentale-amministrativa nel diritto emergenziale Covid-19*; A. CORRADO, *Trasparenza, diritto all'informazione e tutela dei dati personali ai tempi del Covid-19*; D. DE FALCO, *La centralità dei test per Covid-19 e la disciplina adottata in Italia. Misure di tracciamento dei contatti dei positivi e rapporti con il diritto alla riservatezza e alla vita privata*; G. DI VITA, *L'impatto dell'emergenza epidemiolo-*



dirittura sostenere che quest'epidemia abbia innescato un processo irreversibile di riorganizzazione della legislazione di molti Paesi del mondo intero. Anche il Belgio – come altre nazioni – ha adottato provvedimenti urgenti di ripresa economica, tra cui il tentativo di sbocco degli atti di quei cittadini che avevano necessità e urgenza di rivolgersi ai notai.

È noto il principio che un atto notarile, retto dal sistema giuridico di *civil law*, secondo la nota classificazione sistemologica della tradizione giuridica occidentale⁶, va sottoscritto da ogni parte davanti al notaio e, nel caso di atto realizzato non per atto pubblico, ma per scrittura privata autenticata, ciascuna parte può farsi riconoscere come autentica la propria firma anche da notai diversi, perfezionando così l'atto. Indi, in ipotesi peculiari, al posto dell'opzione dell'atto pubblico, che esige la “sincronia”⁷, ossia la simultaneità di tutte le parti, si potrà efficacemente avvalersi della soluzione alternativa della scrittura privata autenticata, che sarà perfezionata dal notaio che curerà l'ultima sottoscrizione. In questo caso, in un momento così difficile di crisi sanitaria ed economica più profonda dalla grande depressione del 1929⁸, anche il Belgio, considerata l'impossibilità di recarsi fisicamente dal notaio, ha valutato di sfruttare tutte le potenzialità che offre la ‘tecnologia informatica’ e la ‘procura notarile’, permettendo di ricevere atti notarili “a distanza”, senza la presenza fisica di tutte le parti dell'atto presso lo studio del notaio, e ha dettato regole per la conclusione di atti notarili con sistemi di videoconferenza tra il notaio e le parti, purché si dia la possibilità al notaio di verificare l'identità delle medesime e a quest'ultime di comprendere il contenuto e l'importanza dell'atto, sfruttando, per approvare o dissentire in merito al contenuto dello stesso, il rimedio della firma elettronica, seppur di livello avanzato, in armonia con i regolamenti statali ed europei.

gica Covid-19 sul processo tributario; M. d'ORIANO, *Le misure fiscali conseguenti all'emergenza epidemiologica. La tassazione sugli immobili ed il contributo di solidarietà*, in *Diritto e Covid-19*, a cura di G. Chiesi e M. Santise, Torino, 2020.

⁶ R. DAVID, *Les grands systèmes de droit contemporains*, Parigi, 1^a ed. 1964, ult. ed. ID, C. JAUFFRET SPINOSI, *Id*, 11^a ed., Parigi 2002, tr. it. *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, a cura di R. Sacco, Padova, 1980 e 2004; L. MOCCIA, voce *Civil law*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, II, Torino, 1988, pp. 371-377; B. PASA, voce *Civil law*, in *Id*, Agg. VI, Torino, 2011, pp. 137-144; P.G. MONATERI-A. SOMMA, *Il modello di civil law e la tradizione giuridica occidentale*, in *Il modello di Civil Law*, Torino, 2016, p. 1. ss.

⁷ Da “sincrono”, dal gr. *σύν*, pr. *syn*, “con, insieme” e *χρόνος*, pr. *chrónos*, “tempo”, in www.etimo.it.

⁸ Tale grande depressione, detta anche ‘Grande crisi’ o ‘Crollo di *Wall Street*’, fu una gravissima crisi economica e finanziaria che sconvolse l'economia mondiale alla fine degli anni venti, con forti ripercussioni anche durante i primi anni del decennio successivo. La caratteristica peculiare del grande disastro del 1929 era che “il peggio continuava a peggiorare” (J.K. GALBRAITH, *Il grande crollo*, Milano, 2009, p. 102). *Si opus est* vd. www.consob.it.



2. – Appena dopo lo scoppio della pandemia, il Belgio, anche su iniziativa del Vice Primo Ministro e Ministro federale della Giustizia, Koen Geens ⁹, sentita l'organizzazione professionale notarile belga (la *Fédération Royale du Notariat belge* (*Fednot*), ha diramato in un comunicato stampa del 10 aprile 2020 ¹⁰, con solerzia, la proposta di una soluzione, affinché gli atti notarili possano essere conclusi senza che il cittadino si rechi fisicamente dal notaio, nell'ambito dell'adozione di misure urgenti nella lotta contro la pandemia da coronavirus, per arginare la diffusione del virus, i contatti fisici e le riunioni delle persone, che devono essere evitate quando 'non' sono 'assolutamente essenziali', e per trovare soluzioni al rinvio di tutta una serie di atti notarili già programmati da tempo ¹¹. È stata così adottata la l. 30 aprile 2020 ¹², che prevede la possibilità per il notaio di ricevere atti notarili "a distanza" (ossia 'da remoto') tramite la 'connessione audio-video', utilizzando mezzi digitali, anzitutto per trasmettere i documenti necessari

⁹ L'esponente del Governo belga ha chiarito che "*les citoyens qui veulent acheter une maison, signer un contrat de mariage ou faire une donation ont des difficultés pour se rendre dans une étude notariale. C'est pourquoi nous avons 'rendu possible' la 'procuration digitale'. De cette manière, les citoyens peuvent même faire signer des actes notariés depuis une maison de repos placée en confinement. Dès le début de la crise du Coronavirus, [les Institutions notariales et surtout] le département "ict" du notariat ont accordé la plus haute priorité à ce projet*" [trad: "i cittadini che vogliono (...) firmare un contratto (...) [tramite il notaio] trovano difficile andare da lui. Ecco perché abbiamo reso possibile il "proxy digitale". In questo modo, i cittadini possono persino firmare atti notarili da una casa di riposo messa in isolamento. Dall'inizio della crisi del Coronavirus [le istituzioni notarili e soprattutto] il dipartimento "ict" [*id est* 'information communication technology', che studia e consente il trattamento e lo scambio delle informazioni in formato digitale] del notariato ha dato la massima priorità a questo progetto".

¹⁰ *Si opus est* vd. www.cbc.be. Per la proposta di legge dell'8.4.2020 [Doc 55 1145/001] del Governo belga, presentata da M. Servais Verherstraeten, *si opus est*, vd. in translate.googleusercontent.com. Vi risultano gli scopi del disegno di legge: adottare misure urgenti nella lotta contro pandemia di coronavirus per arginare la diffusione del virus, contatti fisici e incontri di persone quando non sono assolutamente indispensabili. Le seguenti disposizioni riguardano, in particolare, "procure autentiche in forma dematerializzata", "incontri a distanza" tra parti e notai mediante "videoconferenza" al fine di realizzare atti a distanza, da remoto, con un "sistema di videoconferenza".

¹¹ CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE, 8 aprile 2020, *Proposta di legge* (recante "disposizioni in materia di giustizia nella lotta contro la diffusione coronavirus Covid-19", depositata da M. Servais Verherstraeten, il cui 'riassunto ufficiale' [definito '*Résumé*'], che è una "*proposition de loi (...) [avec l'] objet d'adopter des mesures urgentes dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Afin d'endiguer la propagation du virus, il y a lieu d'«éviter» les «contacts physiques» et les «réunions de personnes» lorsqu'ils ne sont pas absolument indispensables*" (trad. 'Lo scopo (...) è adottare misure urgenti nella lotta contro la pandemia (...) [per] evitare contatti fisici e incontri di persone quando non sono assolutamente essenziali'). Gli obiettivi dichiarati – nella proposta di legge e subito adottati legislativamente – sono stati individuati *ipso facto* in (i) procure autentiche in forma dematerializzata e procure munite di firma privata elettronica; (ii) riunioni mediante videoconferenza; (iii) l'evitare l'intervento di testimoni anche a un "testamento" (definito dalla legge belga "*à un testament authentique*").

¹² Essa è stata definita come la "legge che stabilisce varie disposizioni relative alla giustizia e ai notai



per le stipule degli atti notarili, in secondo luogo per permettere ai cittadini di esprimere il loro consenso al perfezionamento degli atti richiesti, purché alcune parti del negozio giuridico dichiarino espressamente al notaio che l'altra parte è impossibilitata a essere presente alla seduta davanti al notaio a causa delle norme di distanziamento sociale dovuta alla crisi sanitaria¹³. È stato, in tal modo, previsto che le procedure si applicassero solo fino a quando fossero durate le misure di emergenza sanitaria per combattere il Covid-19 e nel caso in cui le parti o alcuna di loro non potessero presentarsi davanti al notaio, rendendo le relative menzioni in atto¹⁴, fermo restando che in momenti di non emergenza la presenza fisica delle parti e del notaio è sempre, come principio, necessaria.

Le principali previsioni, entrate appena in vigore in Belgio, il 4.5.2020, riguardano:

(a) un sistema di «*procure autentiche in forma dematerializzata*» – ossia di «*procure*

nella lotta contro la diffusione del Covid-19», nel *Moniteur Belge*, ed. 3, pubblicata il 4.5.2020, in www.moniteur.be.

¹³ La citata legge prevede, al Capitolo 4, «procure autentiche in forma dematerializzata» e l'introduzione di «procure a firma elettronica privata» e «novella», all'art. 6. la l.n. belga 16.3.1803 portante l'organizzazione del notariato, inserendo il seguente articolo 18^{quinquies}: «Art. 18^{quinquies}. § 1^{mo}. In deroga agli articoli 9, § 3, 13 e 20, le procure (...), che devono essere ricevute in forma autentica ai sensi di legge, possono essere ricevute a distanza per via elettronica in conformità con le seguenti disposizioni. § 2. Le seguenti disposizioni si applicano a queste procure autentiche in forma dematerializzata: 1° le parti compaiono davanti al notaio mediante una videoconferenza (...); 2° le parti si identificano e firmano elettronicamente l'atto mediante una carta d'identità elettronica (...), carte d'identità, carte e documenti per stranieri e documenti di soggiorno o un loro ID digitale; (...). Il Re può, su consiglio della Royal Federation of Belgian Notaries, riconoscere uno o più mezzi alternativi che consentono un livello di identificazione e di autenticazione equivalente che soddisfi i requisiti prescritti dagli artt. 3, punti 11 e 12 e 26 del regolamento (Ue) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'identificazione elettronica (...); 3° il notaio firma l'atto ricevuto con la forma dematerializzata utilizzando una carta d'identità elettronica [prescritta dalla legge]; [...] 4° il notaio non è tenuto a conservare copia di quest'atto ricevuto in forma dematerializzata dopo aver ricevuto conferma del deposito dell'atto presso la Banca degli atti notarili; la Banca degli atti notarili ha valore di fonte autentica per gli atti sotto forma dematerializzata che sono lì depositati; 6° per l'applicazione di queste disposizioni è irrilevante che alcune o tutte le parti intervenute in atto si trovino fisicamente al di fuori della giurisdizione del notaio; 7° la procura può designare come mandatario un collaboratore dello studio notarile che sarà incaricato di intervenire per il perfezionamento dell'atto a cui la procura è destinata. § 3. Le procure autentiche in forma dematerializzata, che sono destinate a essere utilizzate per rappresentare un soggetto in un atto notarile autentico, possono essere inviate in forma elettronica in conformità con le disposizioni in vigore al riguardo. Al fine di allegare queste procure all'atto autentico, conformemente (...) [alle previsioni del legge], il notaio redigerà, su carta, una copia certificata conforme della procura firmata elettronicamente conformemente all'articolo 1, alinea ». *Si opus est*, vd. in lingua francese www.moniteur.be del 4.5.2020, ed. 3, p. 30297-30298 e www.ejustice.just.fgov.be.

¹⁴ Come è stato sottolineato dal Ministro della Giustizia dei Paesi Bassi, nazione confinante con il Belgio, al momento della presentazione di un'analoga proposta di legge, vi sono, nel Paese, notai che «già» usano questo metodo innovativo, senza, peraltro, che, tuttavia, sia contemplato da una precisa previsione giuridica, con il rischio che gli atti notarili siano dichiarati invalidi. [NdA]



digitali’ (definite “*procurations authentiques*”, sing. “*procuration authentique*”) – appena introdotto dalla legislazione belga al Capitolo 4, artt. 6 e 7, l. 30.4.2020 [C – 2020/41028]¹⁵ e la conseguente previsione di «procuratori *ad negotia*», muniti – i mandanti – di firma elettronica privata per la stipula di gran parte degli atti notarili (atti di vendita, donazioni, contratti di matrimonio, patti ereditari, costituzione di società, *etc.*), permettendo così ai cittadini e agli imprenditori di proseguire nelle loro attività in completa sicurezza ed evitando il più possibile la presenza simultanea di più persone nella stessa stanza e gli spostamenti non essenziali¹⁶. In concreto il cittadino, con la soluzione adottata dal Governo del Belgio – ma anche dalla Francia e dai Paesi Bassi – può conferire una procura digitale a un collaboratore del notaio o a una persona di fiducia che raggiunga fisicamente uno studio notarile per perfezionare l’atto o gli atti notarili a cui è stato incaricato.

(b) un sistema di “sottoscrizione” di tali procure digitali “*a distanza*” (in “*videoconferenza*”) ricevute da notaio e la loro trasmissione via *e-mail* al notaio *dominus* (*notaire instrumentaire*) che dovrà ricevere l’atto. Gli obiettivi dichiarati nella presentazione della proposta di legge, poi approvata, sono: (i) la previsione di un regime per la sottoscrizione di tali procure autentiche digitali da remoto e in forma elettronica, inserendo nella l.n. del Belgio la facoltà di ricevere da remoto le procure *ad negotia* che ‘devono’ assumere la ‘forma autentica’; (ii) il tutto attraverso una “videoconferenza delle parti con il notaio” in cui le parti sono identificate e firmano l’atto utilizzando “eID” o “ID *itsme*”, ossia mezzi di identificazione elettronica (=eID)¹⁷; (iii) contemplando, all’uopo, una idonea previsione nella l.n. belga¹⁸; (iv) trovando un sistema di garanzie – che devono essere previste – in merito al valore probatorio di questi mezzi di identificazione elettronica, che rispondano allo *standard* elevato dell’art. 3.12. del Regolamento (Ue) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.7.2014 e che ottengano il riconoscimento di “fornitore qualificato di un servizio fiduciario”, che consenta (tramite la sua applicazione “*itsme*”) di offrire ai suoi utenti il servizio di “firma elettronica qualificata” (equivalente alla firma scritta a mano, proprio come la firma fornita dalla scheda “eID”) utilizzando il proprio *smartphone*; (v) la facoltà di individuare sistemi alternativi equivalenti, sulla base dello studio e della presentazione della Fédération Royale du Notariat belge, che de-

¹⁵ *Si opus est*, vd. *Moniteur Belge*, cit., in www.moniteur.be.

¹⁶ Nel contesto della pandemia Covid-19, la maggior parte di atti notarili autenticati (*vocatur* ‘*actes authentiques*’) sono stati ricevuti attraverso procure speciali (art. 7, 10, 11 l. 30.4.2020).

¹⁷ *Si opus est*, vd. www.itsme.be.

¹⁸ Proposta di legge Doc 55 1145/001, p. 6, in www.lachambre.be.



vono (senza che ciò implichi un potere di giudizio di opportunità o di decisione politica) garantire la compatibilità tecnica dei sistemi elettronici ¹⁹; (vi) la possibilità che anche le società e le persone giuridiche in genere (che, ad es., intendano acquistare o vendere un immobile) possano anche servirsi di questo tipo di procura, addirittura con la previsione che, allorché fosse prevista la firma di più amministratori, questi non siano tenuti a rappresentare l'ente congiuntamente tra loro ²⁰; (vii) le dette procure autentiche in forma dematerializzata (o procure digitali) dovranno, per la necessaria garanzia di inalterabilità, riservatezza e conservazione, essere incluse in una Banca degli atti notarili – *Banque des actes notariés* – per la conservazione delle loro copie dematerializzate e la loro successiva consultazione dalle parti. Ciò costituisce un'eccezione alla regola secondo la quale il notaio è tenuto lui stesso a conservare le copie dei suoi atti, che devono sempre essere annotati nel repertorio del notaio e conservati nella sua raccolta; (viii) questo nuovo obbligo di includere la procura digitale nella Banca degli atti notarili consente – e ciò costituirebbe un'assai utile innovazione anche in Italia e in altri ordinamenti giuridici – di verificare immediatamente i poteri del procuratore, i suoi limiti e la sua durata, tutti elementi che darebbero “*certezza giuridica*” agli atti compiuti dai mandatarî; (ix) la possibilità – espressamente prevista, senza che possano nascere conflitti di interessi o altro – di conferire la procura digitale *ad negotium* o *ad negotia* ad un dipendente o a un collaboratore diretto dello studio notarile, in cui l'atto dovrà essere perfezionato [*supra*]; (x) è possibile inoltre che la procura venga attribuita, naturalmente, a un terzo – e non necessariamente a un collaboratore del notaio – quando le parti desiderassero designare un'altra persona per determinati atti personali o nel caso nessun collaboratore del notaio sia disponibile ²¹; (xi) infine il § 3 dell'articolo in esame regola alcune modalità pratiche dell'uso di procura digitale quando deve essere allegata a un atto autentico. È possibile soddisfare la necessità di allegazione della procura elettronica a un atto di altro notaio grazie alla possibilità del notaio stesso di “estrarre” una copia conforme su carta ²². All'uopo sarà necessaria solo una connessione Internet e la carta d'identità elettronica con il suo codice “*pin*” o l'applicazione “*Itsme*”. In pratica e riassumendo concretamente la procedura, per sottoscrivere la procura, il notaio avvia una videoconferenza con le parti o, più semplicemente, con il solo mandante (cioè il ‘conferente la procura’) che inten-

¹⁹ ID, p. 6, in *Id.*

²⁰ ID, p. 7, in *Id.*

²¹ ID, p. 7, in *fine*, in *Id.*

²² ID, p. 8, in *Id.*



de attribuire a un soggetto terzo (cd. ‘procuratore’) l’incarico per concludere il negozio giuridico o per espletare una qualsivoglia attività materiale che abbia la necessità di concludere ²³.

3. - È stato inoltre previsto in Belgio che la legge notarile e il codice civile siano temporaneamente modificati, a causa del momento di emergenza sanitaria, tra cui alcuni adattamenti alle norme relative al cd. “*testament authentique*” di diritto belga (chiamate “*adaptations relatives au testament authentique*”). Infatti la l. 30.4.2020, C 2020-4128 ha previsto fino al termine del periodo di emergenza: (a) che la norma di cui all’art. 10, alinea 1a, della l.n. del 16.3.1803, che disciplina l’organizzazione del notariato (sostituita dalla l. 4.3.1999 e modificata dalla l. 6.7.2017) debba essere temporaneamente così letta: “*le notaire qui reçoit un acte seul doit être assisté de deux témoins lorsque l’une ou l’autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette*” [“Un notaio che riceve un atto deve essere assistito da due testimoni solamente quando una delle parti non può o non sa firmare, è cieca o sorda e muta”]. Pertanto la modifica riguarda la soppressione temporanea del requisito dei testimoni che possono o devono intervenire ad un atto, modificando così non ‘il testo’ dell’articolo, ma la sola ‘sua lettura’ (ossia come deve intendersi che la norma vada letta in questo periodo di particolare emergenza), poiché, alla luce delle attuali misure sanitarie, la presenza simultanea di diverse persone nella stessa stanza, così come spostamenti non essenziali, devono essere evitati per quanto possibile; (b) l’art. 971 c.c. be. ²⁴ venga così temporaneamente letto: “*le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire*” [trad, “il testamento per atto pubblico è quello che è ricevuto da un notaio”]; (c) analogamente l’art. 972 c.c. be. ²⁵, va momenta-

²³ Si opus est, vd. Art. 6, Chapitre 4, l. 30 aprile 2020 (*Procurations authentiques sous forme dématérialisée et annexion de procurations sous seing privé électroniques*) [trad: procure autentiche in forma dematerializzata e utilizzo della procura autentica digitale a firma elettronica tramite chiave privata=crittografia asimmetrica], l. 30.4.2020, cit., in www.moniteur.be: “*les parties «comparaissent» devant le notaire par le biais d’une «vidéoconférence», lors de la quelle les prescriptions de l’article 1er, alinéa 3, et de la présente section sont respectées, sous réserve de ce qui est mentionné au paragraphe 1er*” [trad: le parti «compaiono» davanti al notaio mediante una «videoconferenza», durante la quale sono rispettate le prescrizioni (...) [di legge di cui *ultra*]].

²⁴ Il testo dell’art. 971 c.c. (prima della l. 30.4.2020) prevedeva che “*Le testament par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires.*” [trad. “Il testamento per atto pubblico è quello che viene ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni o da due notai.”]. Si opus est vd. www.ejustice.just.fgov.be.

²⁵ Il testo dell’art. 972 c.c. (prima della l. 30.4.2020) prevedeva che “*Si le testament est reçu par un ou*



neamente così inteso: “*si le testament est reçu par un notaire, il doit, tel qu’il lui est dicté par le testateur, être établi sur support papier conformément à l’article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat. Il doit être donné lecture du testament au testateur. Il est fait mention expresse du tout.*” [trad. ‘se il testamento è ricevuto da un notaio, esso deve essere scritto su carta, come gli è dettato dal testatore, conformemente alle previsioni dell’art. 13 l.n. (...) [vigente]. Deve essere data lettura del testamento al testatore. Deve darsi menzione espressa di tutto’]. Ne deriva che per la legge belga in questo momento di emergenza “il testamento per atto pubblico può essere ricevuto da un solo notaio senza la presenza dei testimoni”. È riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina belga che i testimoni in un “testamento” (*testament authentique*) hanno un “ruolo puramente formale”²⁶ (è il motivo per cui sono definiti in Belgio “testimoni strumentali”), poiché devono “confermare” come si è svolto l’atto davanti al notaio, che le dichiarazioni del testatore sono state dettate da lui al notaio, che il testatore ha firmato l’atto, dopo che il notaio ha dato lettura dell’atto al testatore stesso. Insomma il ruolo dei testimoni è “puramente formale”, giacché il loro compito non è quello di verificare che ciò che ha scritto il notaio corrisponda alla reale volontà del testatore²⁷. Per questi motivi, la loro presenza, quando viene ricevuto un “*testament authentique*”, è una garanzia formale accessoria, ma non essenziale (“*c’est une garantie formelle complémentaire, mais pas indispensable*”, tale definito dall’ordinamento belga). Accertato questo aspetto formale dei testimoni, l’obbligo dei testimoni per il testamento belga, cd.

deux notaires, il doit, tel qu’il lui ou leur est dicté par le testateur, être établi sur support papier conformément à l’article 13 de la loi du 16 mars 1803 contenant l’organisation du notariat. Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur. S’il n’y a qu’un notaire, la lecture a lieu en présence des témoins. Il est fait du tout mention expresse.” [trad. “Se il testamento è ricevuto da uno o due notai, esso deve essere scritto su carta, come gli è dettato dal testatore, conformemente alle previsioni dell’art. 13 l.n. (...) [vigente]. In uno e nell’altro caso, deve esserne data lettura al testatore. Se c’è un solo notaio, la lettura ha luogo in presenza dei testimoni. Deve darsi menzione espressa di tutto”].

²⁶ Cass., 4 mai 1979, in RW. 1979-1980, p. 2046; Civ. Bruxelles, 6 mars 1990, in *Pas.* 1990, III, p. 109; A. AYDOGAN, *Commentaar bij art. 971 BW*, in *Erfenissen, schenkingen en testamenten - Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Anvers, 2014, p. 7; M. PUELINKX-COENE, *Overzicht van rechtspraak*, Giften (1985-1992); T.P.R. 1994, 1757, n° 282; M. RENARD DE CLAIRFAYT, *De bijstand van instrumenterende getuigen*, in P. VAN DEN EYNDE, C. HOLLANDERS DE OUDERAEN et P. BUISSET, *De vernieuwde notariswet*, Bruxelles, 2005, p. 199.

²⁷ Cass., 5 mai 1887, *Pas.*, 1887, I, p. 237; Cass., 21 juni 1928, *Pas.*, 1928, I, p. 200; A. AYDOGAN, *Commentaar bij art. 971 BW*, in *Erfenissen, schenkingen en testamenten, Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Anvers, 2014, p. 8; H. DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil belge*, Tôme VIII, vol. II, 2^e éd., Bruxelles, 1973, p. 1045 et 1046, n° 889 in fine et n° 890A in fine; M. PUELINKXCOEN, *Overzicht van rechtspraak*, Giften, 1985-1992; T.P.R. 1994, 1758, n° 283; P. WATELET, *La rédaction des actes notariés*, Bruxelles, 1980, p. 525.



‘*testament authentique*’, è temporaneamente abbandonato ²⁸. L’intervento di un secondo notaio – non presente nel ns. diritto testamentario – viene, temporaneamente, abbandonato dal Belgio, per gli stessi motivi. Ovviamente rimane sempre possibile per il testatore richiedere l’intervento, su base volontaria, di due notai; (d) le disposizioni si applicano fino al 3 giugno 2020 ²⁹.

4. - La procura digitale o “*procuracion digitale*” o “*procuracion numérique [supra]*” o per abbr. “*proxy*”) è così definita in Belgio, ma anche in Francia e nei Paesi Bassi. Dal punto di vista etimologico, *proxy* è una voce inglese che significa ‘procura’ o ‘delega’ ³⁰, ma anche ‘mandatario’ e ‘intermediario’ (soprattutto, per quest’ultimo, nel linguaggio informatico) ³¹. La procura digitale è pertanto un “documento autentico” e come tale impedisce la nascita di ulteriori possibili discussioni tra le parti in merito ai limiti della procura e del mandato conferito. È un atto notarile con il quale – *sicut dixi supra* – si autorizza un collaboratore del notaio (o una persona di supporto) che è fisicamente presente nell’ufficio notarile belga (o francese o dei Paesi bassi) a firmare l’atto per il soggetto che non può o non vuole recarsi nello studio di un altro notaio incaricato di stipulare l’atto notarile (detto anche “*notaire instrumentaire*”) ³², realizzando l’obiettivo finale di concludere un atto per l’acquisto di una proprietà o per costituire una società o altro, mentre il soggetto direttamente interessato al negozio giuridico e all’atto in genere è al sicuro in casa propria per le più svariate ragioni (malattia, regole di distanziamento sociale per motivi sanitari o addirittura pandemici o altro). Questo è ora possibile grazie al suddetto “*proxy digitale*” ³³, istituito in Belgio (ma anche in Francia e nei Paesi Bassi) in seguito alla normativa emergenziale che ha colpito tutto il mondo. Grazie a questa previsione normativa, il Governo federale belga ha risposto alle preoccupazioni di molti cittadini in merito alla impossibilità di stipulare atti notarili dal momento del distanziamento

²⁸ Proposta di legge Doc 55 1145/001, pp. 9-10, ibi “*Dès lors, l’obligation de témoins instrumentaires pour un testament authentique est temporairement abandonnée*”. Sic!, in www.lachambre.be.

²⁹ *Si opus est*, vd. l’art. 14 l. 30.4.2020 belga.

³⁰ Voce *proxy*, in www.garzantilinguistica.it.

³¹ C. CENSORI, voce *Web*, in *Enc. it. sc. lett. ar.* Treccani, VII App., Roma, 2007.

³² I notai in Francia e in Belgio sono funzionari ministeriali (*Officiers Ministériels*), che, titolari di una “carica” o di un “ufficio pubblico”, svolgono un servizio pubblico (l’attività notarile). Cfr. S. BRAUDO, *Définition de Notaire*, in www.dictionnaire-juridique.com.

³³ *Si opus est* vd. LE NOTAIRE, *Comment fonctionne la procuracionne digitale*, in www.notaire.be.



sociale con l'entrata in vigore delle misure per limitare la diffusione del Coronavirus, giacché anche i notai e i loro dipendenti devono rispettare le misure precauzionali in materia di distanziamento³⁴. Se la procura digitale o le procure digitali con la/le quale/i si realizzerà poi l'atto notarile (es. di vendita o di mutuo o altro) va/vanno illustrata/e alle parti (al mandante e/o al procuratore-mandatario e/o alla banca che interviene a stipulare un mutuo ipotecario sull'immobile oggetto di vendita o all'acquirente che stipulerà il mutuo o a terzi che hanno intermediato l'operazione immobiliare o finanziaria) o a un altro notaio che potrà ricevere un'altra procura digitale da parte di un soggetto distante o impedito dalle norme di distanziamento sociale e impossibilitato a essere presente nello studio del notaio *dominus* (*notaire instrumentaire*) si potrà utilizzare la video conferenza (*vidéoconférence*)³⁵. E così direttamente dal notaio incaricato di ricevere l'atto notarile, se tutte le parti sono d'accordo di firmare l'atto notarile "a distanza" (sia esso una 'procura', sia un 'altro atto'), ciascuna di esse si potrà recare dal proprio notaio. Ciò evita

³⁴ *Si opus est*, cfr. *Actualités. Signature par procuration. 17 mars 2020*, ibi, "La signature de l'acte se fait encore sur le papier. Pour cette raison, la partie non-présente physiquement doit donner une procuration à une personne présente à l'étude où l'acte sera signé. Donner une procuration signifie que vous autorisez une autre personne à accomplir certains actes juridiques en votre nom et pour votre compte. Pour éviter des déplacements inutiles, c'est possible donner une procuration à un collaborateur du notaire qui conserve l'acte" [trad. Firma per procura. La firma dell'atto è ancora fatta su carta. Per questo motivo, la parte non fisicamente presente deve dare una procura a una persona presente nello studio in cui verrà firmato l'atto. Conferire una procura significa autorizzare un'altra persona a compiere determinati atti legali a vostro nome e per vostro conto. Per evitare viaggi inutili, è possibile assegnare una procura a un dipendente del notaio che stipulerà e conserverà l'atto", in www.notaire.be.

³⁵ *Moniteur Belge*, cit., ibi l'art. 6 ha modificato l'art. 18quinquies della l.n. belga del 16 mars 1803, prevedendo al § 2, 1°, la videoconferenza: "les parties «comparaissent» «devant le notaire» par le biais d'une «vidéoconférence», lors de la quelle les prescriptions de l'article 1er, alinéa 3, et de la présente section sont respectées, sous réserve de ce qui est mentionné au paragraphe 1er" [trad. 'le parti compaiono davanti al notaio per mezzo di una videoconferenza (...)]. Il caso è previsto dal notariato del Belgio: "Bientôt un acte chez le notaire? Renseignez-vous sur une éventuelle vidéoconférence ! Alors que le coronavirus a des conséquences importantes sur notre vie quotidienne, les études notariales [de Belgique] font tout leur possible pour garantir la continuité de leurs services, tout en respectant les consignes des autorités pour éviter la propagation du virus. Plus de la moitié des études notariales disposent d'un «système de vidéoconférence» qui leur «permet de réaliser» «des actes notariés à distance». En tant que client, vous n'avez pas à vous déplacer pour aller chez le notaire de l'autre partie et le contact physique est ainsi réduit au minimum. Vous «allez» bientôt «signer un acte». «Après de votre étude notariale» si elle «offre cette possibilité»". [trad. Mentre il coronavirus ha conseguenze significative sulla nostra vita quotidiana, gli studi notarili fanno tutto il possibile per garantire la continuità dei loro servizi, nel rispetto delle istruzioni delle autorità per evitare la diffusione del virus. Più della metà degli studi notarili [del Belgio] ha un «sistema» di «videoconferenza» che «consente» loro di «compiere atti notarili da remoto». Non ci si deve recare dal notaio dell'altra parte e il contatto fisico è ridotto al minimo. Si può firmare così l'atto notarile. Dal vs. notaio avrete questa possibilità.]. *Si opus est*, cfr. *Actualités. Bientôt un acte chez le notaire. Une éventuelle vidéoconférence. 17 mars 2020*, in www.notaire.be.



contatti fisici con le altre parti. Una volta avviata la videoconferenza, è possibile vedere le parti, i notai e il contenuto dell'atto direttamente sullo schermo. La lettura dell'atto e le spiegazioni del notaio possono essere seguite così "dal vivo". Pertanto, durante la videoconferenza il notaio spiega non solo l'esatto funzionamento della procura digitale – *ideo dicitur* "proxy digitale" – ma anche lo schema dell'atto notarile (il suo testo preliminare) che verrà firmato dal procuratore³⁶. Proprio come durante una riunione fisica, si possono porre domande o fare commenti. Tutti i notai interessati, sia quello che conserverà il documento originale, sia quello dell'altra parte, parteciperanno all'intera videoconferenza per assistere le rispettive parti. In tal modo le modifiche al testo del documento potranno essere subito effettuate³⁷. Una volta che tutte le parti abbiano firmato l'atto di vendita utilizzando la procura digitale *de qua*, il notaio può, dopo la registrazione, inviare una copia dell'atto appena perfezionato alle diverse parti.

5. – In merito alla certezza giuridica delle soluzioni adottate dal Belgio, il notariato di questo Paese ha accolto positivamente i rimedi proposti del legislatore belga perché: (a) è stato considerato il "ruolo di garanzia" del notariato di assicurare ai cittadini e agli imprenditori la "certezza giuridica" degli accordi che firmano, giacché le nuove tecnologie rendono possibile garantire questa sicurezza, senza che il cittadino debba spostarsi in ca-

³⁶ Ad es. se il mandatario ha una procura per firmare un atto di vendita, il notaio gli fornirà in videoconferenza tutte le spiegazioni necessarie sul testo dell'atto di vendita. Cfr. *si opus est*, in *Actualités. Plus besoin de se déplacer chez le notaire pour passer un acte de vente ou d'autres actes notariés grâce à la procuration digitale*, in www.notaire.be [NdA]

³⁷ "Une fois que «toutes les parties ont convenu de signer l'acte à distance», chacune d'entre elles se rend chez son notaire. Vous évitez ainsi les contacts physiques inutiles avec les autres parties. Une fois «la vidéoconférence lancée», c'est «possible voir» «les parties», «les notaires» et le «contenu de l'acte» «sur un grand écran». La lecture de l'acte et les explications du notaire «peuvent être suivies» "en direct". Tout comme lors d'un rendez-vous physique, vous pouvez «poser des questions» ou faire des commentaires. «Tous» les notaires concernés, tant celui qui conservera l'acte original que celui de l'autre partie, «assistent à» l'intégralité de la «vidéoconférence». Ils sont disponibles en permanence pour aider les parties. Les «modifications du texte» sont «immédiatement effectuées en direct»" [trad: "Una volta che tutte le parti hanno concordato di firmare a distanza, ciascuna di esse si reca dal proprio notaio. Ciò evita inutili contatti fisici con altre parti. Una volta «avviata la videoconferenza», è possibile «vedere» le 'parti', i 'notai' e l'atto «su di un grande schermo». La lettura dell'atto e le spiegazioni del notaio possono essere «seguite dal vivo», «in diretta». Proprio «come in un appuntamento di persona», si possono porre domande o fare commenti. «Tutti» i notai interessati, sia quello che conserverà l'atto originale, sia quello dell'altra parte, «parteciperanno» all'«intera videoconferenza». Sono così disponibili per assistere le parti. Le «modifiche» al testo «possono essere immediatamente effettuate "dal vivo", in diretta»]. *Si opus est*, cfr. *Actualités. Id.*, in www.notaire.be.



so di emergenze sanitarie o altro ³⁸; (b) è stata rispettata la regola della “personalità della prestazione” e della “presenza fisica” del notaio “davanti alle parti”, poiché oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile garantire questa sicurezza senza che il cittadino debba spostarsi; (c) a mezzo della “procura autentica digitale a distanza” – *procuration authentique digitale à distance*, o “*procuration numérique*” o abbr. “*proxy*” – può essere attribuito a un collaboratore del notaio o a un terzo (se non sia disponibile alcun collaboratore dello studio notarile) il mandato di intervenire in atto in nome e per conto del soggetto impedito a trasferirsi presso lo studio notarile e allo stesso possono essere conferiti i poteri che il mandante ritiene opportuno attribuirgli ³⁹. Per la legge belga, l. 30 aprile 2020, la soluzione della procura digitale permette ai clienti e alle imprese di portare avanti i propri affari ⁴⁰. Tali procure, che possono essere sottoscritte, per legge, con la “firma elettronica qualificata” ⁴¹, tramite la chiave privata (crittografica) [*crittografia*, dal greco *κρύπτω* pr. *krypto*, “nascondo”, e *γραφή* pr. *graphé*, “scrittura” ⁴²], e che sono destinate a essere utilizzate per la “rappresentanza volontaria esterna” di altra persona ⁴³, che chiedi di vendere o di comperare o di contrarre un mutuo concedendo garanzie, anche ipotecarie, *etc.*, visto che il contratto concluso dal rappresentante “produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato” (*ex artt.* 1388 c.c. it., art. 1984 cc. fr. e be. ⁴⁴). Alcune

³⁸ Sic Sébastien Dupuis, uno dei portavoce del notariato belga, in www.notaire.be.

³⁹ *Si opus est*, vd. Art. 6, punto 7°, *Chapitre 4*, l. 30 aprile 2020: “*la procuration peut désigner comme mandataire un collaborateur de l’étude notariale qui sera chargée de la réception de l’acte auquel la procuration est destinée*” [trad. “la procura può nominare come procuratore un collaboratore dello studio notarile che sarà responsabile della ricezione dell’atto a cui la procura è destinata”].

⁴⁰ Sic Jan Sap, direttore generale della Federazione del Notariato (Fednot) del Belgio: “*Les clients peuvent également travailler avec des procurations*” [trad. “i clienti possono ugualmente lavorare con le procure”], in www.notaire.be.

⁴¹ AGID, *Firma elettronica qualificata*, in www.agendadigitale.eu.

⁴² Voce *Crittografia*, in *Enc. mat.*, Roma, 2013, in *Enc. Treccani*.

⁴³ F. GALGANO, *Tratt. dir. civ.*, 3a ed. agg. da N. ZORZI GALGANO, I, Padova, pp. 269.

⁴⁴ *Ex art.* 1984 cc. fr. “*Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.*” *Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire*” [trad. “un mandato o una procura è un atto mediante il quale una persona dà a un’altra il potere di fare qualcosa per il mandante e in suo nome”], in www.legifrance.fr e così per l’art. 1984 del c.c. belga, che non è altro che una raccolta di leggi e norme che disciplinano le materie del diritto civile in Belgio (l’attuale codice civile belga è pertanto un’evoluzione locale del codice civile francese del 1804, chiamato ‘*Code Napoléon*’, che era stato adottato in Belgio al momento dell’annessione del suo territorio alla Francia). *Si opus est*, vd. *Code civil (Belgique)*, in www.droitbelge.be. Ciò spiega la sua grande somiglianza con l’attuale codice civile francese, anche nella numerazione degli articoli. Ebbene l’art. 1984 c.c. belga stabilisce, analogamente al c.c. francese che “*le mandat ou la procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.*” [trad. vd. *supra*].



pratiche saranno, pertanto, in grado di trovare rapida conclusione, perché la preparazione e il perfezionamento di un atto è uno “sforzo di gruppo”. Il notaio, infatti, per le sue funzioni, è in contatto permanente con i suoi tradizionali interlocutori (le amministrazioni pubbliche, le varie Agenzie pubbliche, i ministeri, le banche, altri professionisti, *etc.*), che devono fornirgli tutta una serie di elementi che gli permettano di dare “certezza giuridica” al contratto. Se – naturalmente – manca qualche requisito essenziale, l’atto non può essere firmato. Di certo, con il distanziamento sociale ottenere queste informazioni può essere più complicato. Ovviamente, se tutta la pratica è in ordine, non ci sono controindicazioni a perfezionare l’atto; (d) la Federazione del notariato (*Fédération Royale du Notariat*) del Belgio ⁴⁵ sta, pertanto, lavorando per la soluzione dei problemi, anche tecnici, per consentire ai notai di prestare il loro ministero “anche in videoconferenza”, ritenendo tuttavia «necessaria» l’approvazione di una più specifica regolamentazione normativa da parte del Parlamento; (e) è stato previsto un sistema che identifica le parti usando le proprie identità elettroniche ⁴⁶, cd. ‘eID’, ossia i ‘dispositivi d’identificazione elettronica o digitale, che soddisfino l’elevato standard previsto dalla normativa Ue ⁴⁷.

6. – È netta la percezione che la soluzione adottata dal Belgio – la scelta di sfruttare

⁴⁵ Cfr. www.notaire.be e www.fednot.be.

⁴⁶ In merito all’identificazione elettronica delle parti cfr. M. IASELLI, *Gli strumenti di identificazione elettronica alla luce del Regolamento e-IDAS*, 14.7.2016, in www.altalex.com. Si opus est, vd. Art. 6, Chapitre 4, infra 2°, ibi “les parties «s’identifient» et «signent électroniquement l’acte» au moyen d’une «carte d’identité électronique» visée à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ou d’un ID digital itsme; l’utilisation du numéro de registre national est permis à cette fin. Le Roi peut, sur avis de la Fédération royale du notariat belge, reconnaître un ou plusieurs moyens alternatifs qui permettent un niveau d’identification et d’authentification équivalent répondant aux exigences prescrites par les articles 3, points 11 et 12, et 26 du règlement (Ue) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. [trad. “le parti «si identificano» e «firmano elettronicamente» l’atto mediante una carta d’identità elettronica (...) o uno o più mezzi alternativi che consentano un livello equivalente di «identificazione» e «autenticazione» che soddisfano i requisiti [prescritti dalle regolamentazioni vigenti]”.

⁴⁷ Art. 3.12. Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo all’identificazione elettronica. Il tutto deve avvenire con un servizio di dotazione di firma ‘elettronica qualificata’ o ‘firma digitale’, equivalente alla firma scritta a mano [ad es. la firma fatta usando la carta ‘eID’ e uno ‘smartphone’], dotati dei requisiti di sicurezza e trasparenza e degli obblighi minimi, per tutti i fornitori di servizi fiduciari, che intendono accreditarsi in ambito europeo (Reg. Ue 910/2014 ovvero il Reg. Ue che disciplina l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato Europeo).



tutte le potenzialità che offre la tecnologia, l'informatica e la procura notarile (firma elettronica, “proxy digitale”, la cd. *vidéoconférence*, l'invio di *e-mail*, normali e “certificate”, anche durante la videoconferenza), permettendo di ricevere atti notarili “a distanza” [*supra*] – sia improntata a quella sobrietà e a quella intelligibilità che derivano dalla *claritas et brevis* (‘chiarezza’ e ‘sinteticità’) delle norme⁴⁸. Seppur la legge belga del 30 aprile 2020 sia temporanea e limitata al periodo di pandemia Covid-19 (come d'altronde il decreto francese n° 2020-395 del 3 aprile 2020), a questo punto il “fenomeno” dell'atto “a distanza” è “irreversibile” e innesca un dibattito altrettanto irreversibile in tutta la comunità giuridica.

⁴⁸ A. FINOCCHIARO, *Il ruolo della Commissione affari costituzionali del Senato per la qualità delle leggi*, in “Le parole giuste”. *Scrittura tecnica e cultura linguistica per il buon funzionamento della pubblica amministrazione e della giustizia*, in “Atti del convegno di presentazione del progetto di ricerca e formazione”, svolto a Roma, Senato della Repubblica, Palazzo Madama, Sala Koch, 14.4.2016, Roma, 2017, pp. 103-112, *ibi* la predetta Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato cita Adolf Merkel (autore di *Hinterlassene Fragmente und gesammelte Abhandlungen*, Strasburgo, 1898-99) che sosteneva che la lingua non è affatto una vietata porticina attraverso la quale il diritto si introduce di soppiatto, ma è piuttosto il grande portale attraverso il quale tutto il diritto entra nella coscienza degli uomini; *etiam* G. AMATO [Pres. Enc. Treccani e Giudice costituzionale], *Ricordi in tema di chiarezza della legislazione* e G.U. RESCIGNO, *I presupposti filosofici, morali e politici della buona redazione delle leggi ed una specifica conseguenza (tra le molte) in sededi applicazione*, in “La buona scrittura delle leggi”, a cura di R. Zaccaria, Seminario promosso dal ‘Comitato per la legislazione’, Roma, Camera Deputati, 15.9.2011, P.zzo Montecitorio, Sala della Regina, Roma, 2011, pp. 21-27 (Amato), pp. 65-76 (Rescigno).